

DELIBERA N. 660/10/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società TeleTu S.p.A. (già Opitel S.p.A.) per violazione dell'articolo 98 comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 13 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, e integrazioni;

VISTO il regolamento concernente, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il verbale d'accertamento n. 44/10/DIT e il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 44/10/DIT del 29 luglio 2010, notificato in data 17 agosto 2010 con il quale è stata contestata alla società TeleTu S.p.A. (già Opitel S.p.A.), la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità con nota del 4 febbraio 2010 (prot. 6761), dell'Ufficio gestione delle segnalazioni - Direzione tutela dei consumatori ;

VISTA la memoria difensiva presentata dalla società TeleTu S.p.A. (già Opitel S.p.A.) in data 15 ottobre 2010, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 62481 del 27 ottobre 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO, quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata

La società TeleTu S.p.A. (di seguito TeleTu) nella memoria difensiva ha affermato di non aver risposto alla richiesta di istruttoria del 4 febbraio 2010 (prot. 6761), dell'Ufficio gestione delle segnalazioni in quanto, pur se dai controlli effettuati negli archivi della società, sono risultati presenti le risposte alle richieste di informazioni inerenti le posizioni degli utenti XXX, YYY, ZZZ, BBB e AAA evidentemente, per errore materiale, tale missiva non è stata inoltrata all'Autorità. L'operatore evidenzia che non è in grado di provare l'invio delle raccomandate e/o dei fax della documentazione richiesta. Si limita a dare rilievo che la lettera di risposta è stata scritta il 22 febbraio 2009, e cioè in data antecedente all'apertura del procedimento sanzionatorio in discussione. Con allegato alla memoria TeleTu ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la predetta nota.

TeleTu nelle conclusioni chiede l'archiviazione del procedimento perché il mancato invio delle informazioni richieste è stato causato da un mero errore materiale, la cui causa non è stata possibile accertare.

II. Valutazioni dell'Autorità in ordine al caso di specie.

La società TeleTu S.p.A. ha sia ammesso di non aver risposto alla richiesta di istruttoria del 4 febbraio 2010 (prot. 6761), dell'Ufficio gestione delle segnalazioni (anche se ha addebitato il mancato inoltro ad un errore materiale non dimostrabile) sia che non è in grado di provare l'inoltro dei documenti per raccomandata e/o via fax. Il fatto che le informazioni richieste erano comunque state rinvenute in data antecedente l'avvio del procedimento sanzionatorio non è elemento idoneo ad eliminare l'antigiuridicità della condotta accertata e contestata, ma assurge ad elemento che può al più incidere sui criteri di quantificazione della sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81.

Si ritiene pertanto di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine all'inottemperanza da parte della predetta società alle richieste di informazioni formulate da quest'Autorità con nota del 4 febbraio 2010.

RITENUTA, per quanto sopra esposto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed un massimo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO, quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che, la società TeleTu S.p.A. non ha fornito nei tempi e con le modalità previste le informazioni

richieste con note del 4 febbraio 2010 (prot. n. 6761), compromettendo l'attività di vigilanza del competente ufficio di questa Autorità;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'ottemperanza alla richiesta d'informazioni sono avvenuti solo a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio n. 44/10/DIT;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società TeleTu S.p.A. è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il rispetto delle modalità assegnate per la risposta alla richiesta d'informazioni e dati;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da poter sostenere la sanzione nella misura così determinata

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale corrispondente ad euro 15.000,00 (quindicimila /00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TeleTu S.p.A. (già Opitel S.p.A) con sede in Segrate - Milano, Via Cassanese, 10, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità ;

DIFFIDA

la società TeleTu S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9 del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, irrogata dall'Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 660/10/CONS ”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità entro il termine di giorni dieci dall’avvenuto versamento, indicando come riferimento “DEL. N. 660/10/CONS ”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l. vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 13 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola